



9247/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 3

composta dai signori magistrati:

dott. Adelaide AMENDOLA
dott. Franco DE STEFANO
dott. Mario CIGNA
dott. Chiara GRAZIOSI
dott. Augusto TATANGELO

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere relatore

Oggetto:

RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

Ad. 15/03/2018 C.C.

R.G. n. 26110/2016

Rep. _____

Cass. 9247

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 26110 del ruolo generale dell'anno 2016, proposto

da

(omissis) (C.F.: (omissis))
(omissis) (C.F.: (omissis))
rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis) (C.F.:
(omissis)) e (omissis) (C.F.: (omissis)
(omissis))

C.U. + C.I.

-ricorrenti-

nei confronti di

(omissis) (C.F.: (omissis))
rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) (C.F.: (omissis)
(omissis))

-controricorrente-

nonché
(omissis) (C.F.: (omissis))

-intimato-

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 2871/2016, pubblicata in data 6 maggio 2016; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 15 febbraio 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

(omissis) e (omissis) hanno agito in giudizio nei confronti di (omissis) e (omissis) per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio apparta-

*1762
18*

mento sito in (omissis) , in conseguenza di un allagamento determinatosi in quello posto al piano superiore, di proprietà della (omissis) , nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione ad opera del (omissis) .

Il (omissis) ha chiamato in causa il condominio del fabbricato e la (omissis) S.p.A..

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma nei confronti dei soli convenuti (omissis) e (omissis) , condannati in solido a risarcire il danno agli attori nella misura di € 38.000,00, oltre accessori.

Nel corso del giudizio di secondo grado è intervenuta una transazione tra le parti in ordine ad alcuni aspetti della lite, con conseguente dichiarazione di parziale rinuncia agli atti del giudizio di appello. All'esito la Corte di Appello di Roma, ritenuta la controversia non oggetto di rinuncia limitata alla quantificazione dei danni subiti dagli attori, nei soli rapporti con la convenuta (omissis) , in parziale riforma della decisione di primo grado, ha determinato tale danno in € 10.000,00, oltre accessori, dichiarando compensate le spese dell'intero giudizio.

Ricorrono il (omissis) e la (omissis), sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso la (omissis) .

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altro intimato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-*bis* c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta.

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-*bis*, comma 2, c.p.c..



Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia «omesso esame, con riferimento all'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. – del fatto decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla condotta del consulente tecnico di ufficio nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, condotta descritta dalla difesa del (omissis) e della (omissis) ed oggetto di istanza di sostituzione del detto consulente, istanza equivalente alla dichiarazione di ricusazione».

Il motivo è in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile.

L'istanza di sostituzione dell'ausiliario nominato nel corso dell'accertamento tecnico preventivo dai ricorrenti (che non può qualificarsi come istanza di ricusazione, trattandosi di fattispecie del tutto distinte, quanto a presupposti ed effetti) risulta esaminata ed espressamente disattesa dal giudice del procedimento cautelare *ante causam*, che ha rimesso al giudice del merito la valutazione dell'opportunità di rinnovare le operazioni di consulenza.

Il tribunale non ha ritenuto opportuna tale rinnovazione (e tale decisione non risulta specificamente censurata; i ricorrenti si limitano ad indicare di avere riproposto genericamente le critiche all'operato del tecnico, nella loro comparsa di costituzione e risposta in grado di appello).

La corte di appello ha comunque adeguatamente motivato il suo convincimento in ordine alla concreta impossibilità di procedere ad una rinnovazione delle operazioni di consulenza, a dieci anni di distanza dai fatti, ravvisandone l'evidente inutilità. Ha dunque valutato tutti gli elementi di prova in atti (ivi incluse le perizie stragiudiziali richiamate dagli attori, oltre alla

relazione del tecnico nominato in sede di accertamento preventivo), e, in base ad adeguata motivazione, ha ritenuto di liquidare il danno in via equitativa, nella somma di € 10.000,00, oltre accessori.

In questa situazione, è certamente da escludersi la sussistenza del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nella formulazione vigente, ed applicabile alla fattispecie (secondo i requisiti della relativa censura indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, a Sezioni Unite: Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e 629831, la quale ha chiarito la necessità che si tratti dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), e comunque la decisione si sottrae certamente alle critiche svolte nella sostanza dai ricorrenti, in quanto risulta del tutto corretta e adeguatamente motivata sotto il profilo processuale, nella parte in cui esclude la possibilità di rinnovare le operazioni di consulenza, nonché sotto quello sostanziale (come si vedrà anche in prosieguo, con riguardo al secondo motivo di ricorso), nella valutazione delle emergenze probatorie.

2. Con il secondo motivo si denuncia «violazione di legge e segnatamente dell'art. 2697, comma 1, cod. civ. – con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – per essere stato ritenuto inosservato dai ricorrenti l'onere probatorio loro incombente a proposito della quantificazione del danno lamentato, rilevandosi nella sentenza che l'assolvimento del detto onere avrebbe richiesto che i danneggiati producessero la documentazione della spesa sopportata per la riparazione dei danni nel loro appartamento».

Il motivo è manifestamente infondato.



La corte di appello ha correttamente applicato le disposizioni normative sull'onere della prova, avendo ritenuto che spettasse ai danneggiati di fornire la dimostrazione dell'entità dei danni subiti. Ha quindi valutato tutti gli elementi di prova in atti, secondo prudente apprezzamento \neq ; all'esito, in base ad adeguata motivazione, ha ritenuto dimostrato il danno e, in mancanza di elementi certi di prova in ordine alla sua entità, lo ha correttamente liquidato in via equitativa.

Va quindi senz'altro esclusa la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c..

3. Con il terzo motivo si denuncia *«violazione di legge e segnatamente dell'art. 91, comma 1, e 92, comma 2 – con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – per essere stata disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di primo grado e di quello di appello, oltre che del procedimento di accertamento tecnico preventivo – e con accollo del compenso per il c.t.u. ad entrambe le parti, per ciascuna in ragione della metà e ciò nonostante che non fosse ravvisabile soccombenza degli odierni ricorrenti nel promosso accertamento tecnico preventivo, e nonostante che nel giudizio non fosse configurabile lo loro soccombenza e nemmeno una soccombenza reciproca»*.

Il motivo è manifestamente infondato.

La corte di appello ha correttamente ravvisato una ipotesi di reciproca soccombenza parziale delle parti, con riguardo all'esito complessivo del giudizio (ivi inclusa la fase cautelare *ante causam*), essendo stata accolta la domanda per un importo sensibilmente inferiore a quello richiesto dagli attori, in conformità con la costante giurisprudenza di questa Corte, che in siffatte ipotesi afferma l'applicabilità dell'art. 92, comma 2, c.p.c., e quindi la possibilità per il giudice di disporre la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio, in base ad una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità



(cfr. ad es. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009, Rv. 610563 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21684 del 23/09/2013, Rv. 627822 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016, Rv. 638888 - 01).

4. Con il quarto motivo si denuncia «violazione di legge e segnatamente dell'art. 91, comma 1, e dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c. - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - per avere l'appellante (omissis) rinunciato all'appello R.G. n. 7200/2013 senza che tale rinuncia fosse stata accettata dagli odierni ricorrenti e per non avere il giudice a quo condannato il rinunciante alla refusione delle spese di lite in virtù del principio della cd. soccombenza virtuale».

Il motivo è in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile.

La corte di appello, nel riferirsi all'atto di rinuncia parziale depositato da tutte le parti nel corso del giudizio di secondo grado (dopo la riunione degli appelli avanzati contro la decisione di primo grado), lo ha chiaramente (anche se implicitamente) interpretato nel senso che in esso era contenuta una dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e di contestuale accettazione della stessa, proveniente tutte le parti, e che tale dichiarazione riguardasse ogni questione relativa ai rapporti processuali intercorrenti tra gli attori ed il (omissis) .

Sulla base di tale accertamento di fatto, risulta corretta la conseguenza in diritto tratta dai giudici di secondo grado, i quali hanno ritenuto limitato il *thema decidendum* ai rapporti tra gli attori e la (omissis) , essendosi estinto il giudizio in relazione ai rapporti tra le altre parti, e non vi era spazio per una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti.

Questi ultimi sostengono in realtà di non avere accettato la rinuncia agli atti del giudizio operata dal (omissis) , ma il ricorso non contiene lo specifico richiamo e la trascrizione del con-

tenuto dell'atto preso in esame dal giudice che darebbe conto dei loro assunti, e tanto meno la chiara e precisa indicazione dei motivi per cui esso non sarebbe stato correttamente interpretato, in violazione dell'onere di specificità dell'impugnazione (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.).

D'altra parte, è appena il caso di osservare, anche per completezza espositiva, che le valutazioni operate dalla corte di appello con riguardo alla parziale reciproca soccombenza delle parti, e quindi alla sussistenza di validi motivi di compensazione delle spese di lite, in ragione del solo parziale accoglimento della domanda proposta, risultano in realtà riferibili (eventualmente anche sotto un profilo meramente virtuale) anche alla posizione processuale del (omissis) .

5. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall'art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.

per questi motivi

La Corte:

- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 3.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.


Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo

di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, in data 15 febbraio 2018.

Il presidente

Adelaide AMENDOLA



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
Giuseppina ODDO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 17 febbraio 2018



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
Giuseppina ODDO